

## RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 13 NOVEMBRE 2019

Il giorno 13 novembre 2019 alle ore 11,00, a Roma, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella sala Azzurra, primo piano scala C, si è riunita la Commissione ARCONET di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

### Ordine del giorno:

- 1) Esame quesiti
- 2) Caso di studio - Proposte per render più efficace il recupero pluriennale del disavanzo
- 3) Proposta aggiornamento matrice di transizione
- 4) FAQ proposte da UPI e ABI

AMMINISTRAZIONE	Nomi	Riunione del 13/11/2019
MEF -RGS <b>Presidente</b>	<b>Salvatore Bilardo</b>	<b>Assente</b>
MEF -RGS	<b>Cinzia Simeone</b>	
MEF -RGS	<b>Paola Mariani</b>	
MEF -RGS	<b>Daniela Collesi</b>	<b>Assente</b>
MEF -RGS	<b>Emilia Scafuri</b>	
MEF	<b>Massimo Anzalone</b>	<b>Assente</b>
MEF -RGS	<b>Antonio Cirilli</b>	<b>Assente</b>
MEF -RGS	<b>Lamberto Cerroni</b>	<b>Assente</b>
MEF -RGS	<b>Marco Carfagna</b>	<b>Assente</b>
MEF -RGS	<b>Luciano Zerboni</b>	
PCM - Affari Regionali	<b>Saverio Lo Russo *</b>	<b>Assente</b>
PCM - Affari Regionali	<b>Giancarlo Magnini *</b>	<b>Assente</b>
M.Interno	<b>Giancarlo Verde *</b>	<b>Assente</b>
M.Interno	<b>Massimo Tatarelli</b>	<b>Assente</b>
M.Interno	<b>Francesco Zito</b>	<b>Assente</b>
M.Interno	<b>Federica Scelfo</b>	
M.Interno	<b>Marcello Zottola</b>	
M.Interno	<b>Roberto Pacella</b>	

<b>Corte dei Conti</b>	<b>Alfredo Grasselli</b>	<b>Assente</b>
<b>Corte dei Conti</b>	<b>Rinieri Ferone</b>	<b>Assente</b>
<b>Istat</b>	<b>Gerolamo Giungato</b>	
<b>Istat</b>	<b>Grazia Scacco</b>	
<b>Istat</b>	<b>Susanna Riccioni</b>	<b>Assente</b>
<b>Istat</b>	<b>Luisa Sciandra</b>	<b>Assente</b>
<b>Regione a statuto ordinario</b>	<b>Antonello Turturiello</b>	<b>Assente</b>
<b>Regione a statuto ordinario</b>	<b>Claudia Morich</b>	
<b>Regione a statuto ordinario</b>	<b>Onelio Pignatti</b>	<b>Assente</b>
<b>Regione a statuto ordinario</b>	<b>Marco Marafini</b>	<b>Assente</b>
<b>Regione a statuto speciale</b>	<b>Marcella Marchioni</b>	
<b>Regione a statuto speciale</b>	<b>Elsa Ferrari</b>	
<b>UPI</b>	<b>Francesco Delfino</b>	
<b>UPI</b>	<b>Luisa Gottardi</b>	<b>Assente</b>
<b>ANCI</b>	<b>Alessandro Beltrami</b>	
<b>ANCI</b>	<b>Riccardo Mussari</b>	
<b>ANCI</b>	<b>Giuseppe Ninni</b>	<b>Assente</b>
<b>ANCI</b>	<b>Roberto Colangelo</b>	<b>Assente</b>
<b>OIC</b>	<b>Marco Venuti</b>	<b>Assente</b>
<b>CNDC</b>	<b>Marco Castellani</b>	<b>Assente</b>
<b>CNDC</b>	<b>Paolo Tarantino</b>	<b>Assente</b>
<b>CNDC</b>	<b>Luciano Fazzi</b>	<b>Assente</b>
<b>CNDC</b>	<b>Luigi Puddu</b>	<b>Assente</b>
<b>ABI</b>	<b>Rita Camporeale</b>	<b>Assente</b>
<b>ABI</b>	<b>Carla Ottanelli</b>	<b>Assente</b>
<b>Assosoftware</b>	<b>Roberto Bellini</b>	
<b>Assosoftware</b>	<b>Laura Petroccia</b>	<b>Assente</b>

Dopo i saluti iniziano i lavori della Commissione con l'esame del primo punto all'ordine del giorno.

### **1) Esame quesiti**

La Commissione avvia l'esame del quesito, presentato da diversi comuni, riguardante il rispetto degli equilibri ai sensi dell'art. 1 comma 820 e 821 L.145/2018, per il quale gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un "risultato di competenza dell'esercizio non negativo",

alla luce del decreto del ministero dell'economia e finanze del 1.08.2019, che ha modificato il prospetto degli equilibri allegato 10 del D.Lgs 118/2011. In particolare, gli enti chiedono quale dei seguenti saldi considerati nel rendiconto della gestione deve essere considerato ai fini dell'art. 1 comma 820 e 821 L.145/2018:

- W1 RISULTATO DI COMPETENZA
- W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO
- W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO

La Commissione, dopo ampio dibattito riguardante le differenti funzioni dei tre risultati contabili, decide di rinviare la decisione alla successiva riunione.

La Commissione prosegue i propri lavori con l'esame del quesito, anticipato in occasione della convocazione, riguardante la modalità di contabilizzazione dell'anticipazione del 20% prevista dall'art. 35, comma 18, del DL n. 50 del 2016.

In primo luogo la Commissione dedica la sua attenzione all'interpretazione dall'art. 35, comma 18, del DL n. 50 del 2016, al fine di stabilire se l'operazione prevista da tale norma è un'anticipazione finanziaria o un acconto lavori. Con riferimento ad entrambe le possibili interpretazioni, la Commissione individua le modalità di contabilizzazione in contabilità finanziaria e in contabilità economico patrimoniale.

Al riguardo si richiamano l'articolo 2424 del codice civile e i principi dell'OIC n. 13, n. 16 e n. 24, i quali definiscono gli acconti e prevedono le modalità di registrazione contabile in contabilità economico-patrimoniale:

- art. 2424 cc., le rimanenze di magazzino, iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce CI, comprendono materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, lavori in corso su ordinazione, prodotti finiti e merci, acconti”;
- OIC n. 13, la voce “acconti” di cui all'articolo 2424 cc comprende le somme corrisposte ai fornitori prima della consegna dei relativi beni;
- OIC n. 16, le immobilizzazioni materiali possono consistere in beni materiali acquistati o realizzati internamente, beni materiali in corso di costruzione, somme anticipate a fronte del loro acquisto o della loro produzione;
- OIC n. 24, le immobilizzazioni immateriali comprendono oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo), beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili), avviamento, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti.

Gli acconti sono rappresentati dagli importi corrisposti ai fornitori per l'acquisto di una o più immobilizzazioni immateriali prima che si siano verificate le condizioni per la loro iscrizione in bilancio. Nella voce BI6 “immobilizzazioni in corso e acconti” si possono comprendere:

- o beni immateriali in corso di realizzazione (ad esempio, i costi di realizzazione interna di uno specifico bene immateriale quando diventa ragionevolmente certo l'ottenimento della piena titolarità del diritto);
- o acconti a fornitori per anticipi riguardanti l'acquisizione di immobilizzazioni immateriali.

Infine, con riferimento alle scritture in contabilità finanziaria e alle possibili interpretazioni della norma, la Commissione considera le modalità di copertura finanziaria dell'operazione, ricordando

che, il rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata comporta che la copertura delle operazioni di concessione crediti non possa essere costituita dalle correlate entrate per riscossione di crediti esigibili negli esercizi successivi a quello in cui il finanziamento è erogato.

Dopo ampio dibattito, la Commissione ritiene necessario predisporre una serie di esempi di scritture contabili riguardanti l'operazione prevista dall'art. 35, comma 18, del DL n. 50 del 2016, considerata come acconto lavori. A seguito dell'esame di tali esemplificazioni riguardanti l'acconto lavori sarà possibile verificare la coerenza di tale interpretazione con il dettato normativo. La Commissione decide pertanto di rinviare l'argomento alla successiva riunione.

Con l'occasione si ritiene necessario inserire nella matrice di transizione del piano dei conti le registrazioni riguardanti gli acconti-lavori.

## **2) Caso di studio - Proposte per render più efficace il recupero pluriennale del disavanzo**

La Commissione conclude l'esame del caso di studio avente ad oggetto la ricognizione della normativa e dei principi vigenti in materia di ripiano pluriennale del disavanzo e condivide la necessità di rappresentare chiaramente tale disciplina nei principi contabili e di evidenziare il ruolo fondamentale del piano di rientro al fine di distinguere:

- a) la quota del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente applicato al bilancio che non è stato recuperato nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) l'ulteriore disavanzo formatosi nel corso del medesimo esercizio.

Al disavanzo non ripianato di cui alla lettera a) si applica la regola del "recupero nell'esercizio successivo" richiamata dalla sentenza n. 1/2019/EL della Corte dei conti "Sezioni riunite in sede giurisdizionale". Tale regola non riguarda il disavanzo non ripianato derivante da debito autorizzato e non contratto, cui si applica l'art. 40, comma 2-bis, del d.lgs. 118 del 2011 .

L'ulteriore disavanzo di cui alla lettera b) può essere ripianato dagli enti locali non oltre la scadenza del piano di rientro in corso (art. 188 del TUEL, ultimo periodo), e dalle Regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (art. 42, comma 12 del dlgs 118/2011), in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale.

La Commissione decide pertanto di avviare l'attività di aggiornamento dei principi contabili applicati riguardanti il ripiano pluriennale del disavanzo, con particolare riferimento alla regola del "recupero nell'esercizio successivo".

## **3) Proposta aggiornamento matrice di transizione**

La Commissione esamina le proposte di aggiornamento della matrice di transizione anticipate ai componenti in occasione della convocazione, aventi ad oggetto l'eliminazione di duplicazioni di scritture riguardanti in particolare le operazioni di natura finanziaria.

Dopo l'esame la Commissione pur approvando le modifiche proposte decide di rinviare la decisione per la necessità di ulteriori integrazioni emerse durante l'esame del primo quesito di cui al punto 1) dell'odierno ordine del giorno.

#### **4) FAQ proposte da UPI e ABI**

La Commissione esamina la proposta di pubblicare due FAQ, nel sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato, presentate rispettivamente dall'ABI e dall'UPI.

Pur in assenza del rappresentante dell'ABI, che ha condiviso per le vie brevi la proposta di risposta, la Commissione approva la seguente FAQ riguardante la modalità di contabilizzazione dell'adeguamento degli incassi vincolati da parte di un ente locale:

##### **n. 34**

Un ente che si trova nella necessità di dover incrementare l'importo degli incassi vincolati di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d (vincoli di destinazione derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti), come deve operare e quali voci del piano dei conti integrato deve utilizzare?

##### **Risposta:**

Se un ente deve incrementare l'ammontare delle risorse vincolate rispetto a quelle esistenti effettua le seguenti registrazioni in contabilità finanziaria:

1. impegna ed emette un ordine di pagamento, di importo pari a quello dell'incremento della cassa vincolata, a valere dell'unità elementare di bilancio cui è attribuita la seguente codifica del modulo finanziario del piano dei conti integrato U.7.01.99.06.002 "Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e non presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, in quanto trattasi di pagamento di risorse libere. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto 2);
2. accerta ed emette una reversale di incasso, di importo pari alla spesa di cui al punto 1), a valere dell'unità elementare di bilancio cui è attribuita la seguente codifica del modulo finanziario del piano dei conti integrato E.9.01.99.06.002 "Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di incasso presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, che trattasi di incasso di entrate a destinazione vincolata.

Nel caso in cui un ente debba ridurre l'ammontare delle risorse vincolate rispetto a quelle esistenti in quanto di importo superiore a quello previsto dal rispetto degli articoli 180 e 195 del TUEL (liberando risorse), effettua le seguenti registrazioni in contabilità finanziaria:

3. impegna ed emette un ordine di pagamento, di importo pari a quello dell'incremento della cassa libera, a valere dell'unità elementare di bilancio cui è attribuita la seguente codifica del modulo finanziario del piano dei conti integrato U.7.01.99.06.001 "Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, che trattasi di pagamento di risorse vincolate. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto 4;
4. accerta ed emette una reversale di incasso, di importo pari alla spesa di cui al punto 3), a valere dell'unità elementare di bilancio cui è attribuita la seguente codifica del modulo finanziario del piano dei conti integrato E.9.01.99.06.001 "Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di incasso non presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, in quanto, trattasi di incasso di entrate libere.

In occasione della condivisione della FAQ in parola il rappresentante dell'ABI, ha posto all'attenzione le criticità relative alle variazioni di bilancio, che devono essere comunicate al tesoriere

utilizzando gli allegati di cui all'art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (n. 8/1, 8/2 e 8/3), conseguenti ai casi di trasmissione incompleta di tali prospetti da parte degli enti.

In particolare l'ABI segnala che gli allegati pervengono ai tesoriери privi dei riferimenti del provvedimento deliberativo e/o della firma (olografa o digitale) del Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente Responsabile della spesa e chiede un'attività di sensibilizzazione da parte delle associazioni di categoria presenti in Commissione ARCONET.

La richiesta è motivata dal fatto che tali incomplete comunicazioni, oltre a non essere conformi alla previsione normativa, creano problemi organizzativi alle banche che devono richiedere all'ente il riferimento mancante o ricavarlo da altra documentazione inviata. e, in ogni caso, costringe le stesse ad un comportamento non conforme alle regole che prevedono che il dato vada rilevato dal documento allegato e non in altro modo.

La Commissione condivide la richiesta dell'ABI e procede ad esaminare la proposta di FAQ dell'UPI riguardante la modalità di contabilizzazione delle attività rientranti nell'accordo quadro con il gestore del SIMSR.

La Commissione approva la seguente FAQ che sarà pubblicata sul sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato:

#### **n.35**

Come devono essere contabilizzate le attività rientranti nell'accordo quadro, con il gestore del SIMSR (sistema idrico multisettoriale regionale), considerato che è lo strumento previsto dal codice dei contratti all'art. 54 che permette di garantire la tempestività in caso di guasto e l'attività di revisione su condizione oltre alle modifiche degli impianti o strutture dovuti alle mutate esigenze gestionali?

#### **Risposta:**

L'adesione ad un contratto quadro, previsto dall'art. 54 del codice dei contratti, non si configura come un'obbligazione giuridica perfezionata e pertanto non consente, nel rispetto della disciplina del d.lgs. n. 118 del 2011, all'ente di impegnare. L'ente procederà ad impegnare e imputare la spesa, di volta in volta, al momento della stipula dei singoli contratti attuativi dell'accordo necessari, tra l'altro, a definire tutti i contenuti che consentono di perfezionare l'obbligazione compresa l'esigibilità.

Resta ferma, al momento dell'avvio della procedura per addivenire all'appalto specifico, la necessità di prenotare la spesa, registrata nel rispetto del paragrafo 5.1 del principio applicato della contabilità finanziaria che prevede *“Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa”*.

Conclusi i lavori la Commissione conferma che la prossima riunione sarà convocata il giorno 11 dicembre c.a. e la successiva sarà convocata il giorno 15 gennaio 2020.

La riunione termina alle ore 14,00.